

**Allegato a delibera di C.C. Di Cardedu n. 27 del 10.05.2019**  
**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI**  
**SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CARDEDU GIRASOLE E TALANA.**

**tra**

Il Comune di Cardedu rappresentato dal Sindaco pro-tempore Matteo Piras, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “capo convenzione”;

e

Il Comune di Girasole rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gianluca Congiu, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso,

Il Comune di Talana rappresentato dal Sindaco pro-tempore Franco Tegas, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

**Premesso**

- **Che** l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- **Che** con delibera consiliare del Comune di Cardedu n. del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- **Che** con delibera consiliare del Comune di Girasole n. del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- **Che** con delibera consiliare del Comune di Talana n. del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- **Che**, secondo le risultanze dei servizi demografici, al 31.12.2018, il Comune di Cardedu conta una popolazione residente di .....abitanti, il Comune di Girasole di ..... abitanti ed il Comune di Talana conta una popolazione residente di..... abitanti per un totale di .....

**CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di Cardedu Girasole e Talana (Provincia di Nuoro) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

**Art. 2 - Comune Capo Convenzione**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Cardedu, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Girasole e di Talana.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In sede di prima applicazione il Segretario della convenzione è individuato nel Segretario titolare del Comune di Cardedu.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Cardedu nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, in accordo con il Sindaco del Comune di Girasole e di Talana, provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi .

### **Art. 3 - Rapporto di Lavoro**

Il Segretario Comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Cardedu, Girasole e Talana.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Cagliari – ex Agenzia Autonoma.

### **Art. 4 - Modalità operative del servizio.**

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio presso le segreterie dei singoli Comuni per n. 21 ore a settimana a Cardedu, per n. 9 ore a settimana a Talana e per n. 6 ore a Girasole.

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario di ciascun Ente.

Resta fermo che in virtù delle disposizioni vigenti l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni

### **Art. 5 - Forme di consultazione**

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

Nomina del Segretario Comunale;

Revoca del Segretario Comunale;

Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

### **Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Cardedu, Girasole e Talana il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Cardedu. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

L'onere finanziario relativo ad ogni voce della retribuzione sia a carattere fondamentale che accessorio del Segretario, compresi buoni pasto e corsi formazione, graverà in proporzione sul Comune di Cardedu per il 59%, sul Comune di Talana per il 25 % e sul Comune di Girasole per il 16 %.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Comune di Cardedu notificherà ai Comuni di Girasole e Talana il rendiconto e la ripartizione delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente per la Segreteria convenzionata.

I Comuni di Girasole e Talana dovranno rimborsare l'eventuale quota a saldo della propria spettanza entro 15 giorni dalla notifica di cui sopra.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

#### **Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione**

La presente convenzione avrà durata fino alla scadenza del mandato del Sindaco del Comune di Cardedu capo-convenzione con decorrenza dalla presa di servizio del segretario titolare. Si intende che la convenzione avrà, comunque, piena validità sino al 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco del Comune capo convenzione che verrà eletto nella prima tornata elettorale successiva alla decorrenza della convenzione, salvo diversa data stabilita dalla Ex Agenzia Autonoma dei segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, e, comunque, rinnovabile;

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi.

Ciascuno dei Comuni potrà recedere anticipatamente, mediante apposita comunicazione scritta al Comune capo – convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, a cui dovrà seguire apposita deliberazione consiliare, che dovrà essere trasmessa all'altro Ente. In tal caso il recesso avrà effetto trenta giorni dopo il ricevimento da parte dell'altro Ente della comunicazione sopra richiamata o in una data successiva indicata nell'atto di recesso.

In caso scioglimento anticipato della convenzione o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. n. 150 del 15/07/1999, le parti fin da ora concordano che il Segretario conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura di Cagliari U.T.G.-Ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 8 - Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Cardedu, Girasole e Talana verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura di Cagliari UTG- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO DEL COMUNE DI CARDEDU**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI GIRASOLE**

**IL SINDACO DEL COMUNE DI TALANA**